



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEI PATROCINI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data 30/11/2010, esecutiva
e modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 18/05/2017, esecutiva.

Art. 1

Oggetto del regolamento, finalità e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un' iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione alla stessa.

Art. 2

Soggetti competenti alla concessione di patrocini.

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta:
 - per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicazione dell'adesione istituzionale;
 - per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l' associazione di immagine sotto il profilo operativo;
 - per iniziative che perseguono finalità coincidenti con quelle dell'ente (in particolare nei settori sociale, culturale e storico-culturale, turistico, ricreativo e sportivo).
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.

Art. 3

Soggetti beneficiari dei patrocini.

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'amministrazione comunale:
 - a. associazioni, comitati, fondazioni purché tali organismi siano senza fini di lucro, istituzioni scolastiche ed enti religiosi;
 - b. altri organismi no profit;
 - c. aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d. soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione comunale anche i privati cittadini, le società, di capitali o di persone, o imprese individuali per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4

Criteri per la concessione di patrocini.

1. La concessione di patrocini è decisa dall'amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a. coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti. Si richiama in proposito l'art. 2, 1° comma.;

- b. rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base dei parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c. significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alla potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.
 3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5

Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente art. 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrono condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivante dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a. per iniziative di carattere politico;
 - b. per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c. per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune;
2. Il comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 7

Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione comunale presentano un'istanza, di norma, con almeno **15** giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a. natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c. impatto potenziale dell'attività sulla comunità e in altri contesti;
 - d. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicazione dell'iniziativa;
3. L'amministrazione effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinato.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 8

Utilizzo dello stemma del comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione della forma di sostegno economico.
3. Con il patrocinio potranno inoltre essere concesse ulteriori forme di sostegno anche sotto forma di esenzione o riduzione tariffarie o tributarie.
4. L'erogazione di qualsiasi forma di sostegno è subordinata al rispetto della legge e dell'apposito regolamento comunale.